

ANNALES  
XI

**LA SESSUALITÀ  
NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA,  
NELLA PROSPETTIVA MEDICA  
E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA**



LIBRERIA  
EDITRICE  
VATICANA

ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE  
XI

Arcisodalizio della Curia Romana

Mons. Davide Salvatori, Primicerio

Consiglio di Direzione: avv. Rita Borza, avv. Guido Lagomarsino,  
prof. Miguel Ángel Ortiz, avv. Roberto Palombi, avv. Myriam Tinti

IL PRESENTE VOLUME È STATO PENSATO E CURATO DA ROBERTO PALOMBI

*Volumi pubblicati in ANNALES*

1. Il *bonum coniugum*. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico, n. II, LEV, 2016
2. Studi in onore di Carlo Gullo, 3 voll., n. IV, LEV, 2017
3. Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, n. VI, LEV, 2018
4. L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5), n. VIII, LEV, 2019
5. Diritto canonico e diritto di famiglia statale: interazioni e nuove problematiche, n. X, LEV, 2020

*Volumi pubblicati in altre collane:*

*A) Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*

1. L'amore coniugale, n. I, LEV, 1971
2. Il dolo nel consenso matrimoniale, n. II, LEV, 1972

*B) Studia et documenta iuris canonici*

1. Lex Ecclesiae Fundamentalitatis, n. VI, Officium Libri Catholici, 1974
1. Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale, n. VII, Officium Libri Catholici, 1976
2. Il M.P. "Causas matrimoniales" nella dottrina e nell'attuale giurisprudenza, n. VIII, Officium Libri Catholici, 1979
3. Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico, n. XII, Officium Libri Catholici, 1981
4. Esecutorietà civile delle decisioni canoniche in materia di matrimoniale, n. XV, Officium Libri Catholici, 1983

*C) Studi giuridici*

1. La nuova legislazione matrimoniale canonica, n. X, LEV, 1986
2. Teologia e diritto canonico, n. XI, LEV, 1987
3. I laici nel diritto della Chiesa, n. XIV, LEV, 1987
4. Il processo matrimoniale canonico, n. XVII, LEV, 1988
5. Gli impedimenti al matrimonio canonico, n. XIX, LEV, 1989
6. La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus", n. XXI, LEV, 1990
7. La simulazione del consenso matrimoniale canonico, n. XXII, LEV, 1990
8. La giustizia amministrativa nella Chiesa, n. XXIV, LEV, 1991
9. I procedimenti speciali nel diritto canonico, n. XXVII, LEV, 1992
10. Il sostentamento del clero, n. XXVIII, LEV, 1993
11. Il processo matrimoniale canonico, Nuova edizione aggiornata ed ampliata, n. XXIX, LEV, 1994
12. Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali, n. XXXII, LEV, 1994
13. I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale, n. XXXVIII, LEV, 1995
14. Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana, n. XLII, LEV, 1997
15. La parrocchia, n. XLIII, LEV, 1997
16. I matrimoni misti, n. XLVII, LEV, 1998
17. I beni temporali della Chiesa, n. L, LEV, 1999
18. L'incapacità di intendere e di volere nel diritto canonico matrimoniale (can. 1095 nn. 1-2), n. LII, LEV, 2000
19. Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, n. LV, LEV, 2001
20. Diritto Matrimoniale Canonico, n. LVI, LEV, 2002
21. L'atto giuridico nel diritto canonico, n. LIX, LEV, 2002
22. Diritto Matrimoniale Canonico, vol. II, n. LXI, LEV, 2003
23. Prole e matrimonio, n. LXII, LEV, 2003
24. Diritto Matrimoniale Canonico, vol. III, n. LXIII, LEV, 2005
25. Matrimonio e Sacramento, n. LXV, LEV, 2004
26. La "Querela Nullitatis" nel processo canonico, n. LXIX, LEV, 2005
27. La "Vis vel Metus" nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103), n. LXXI, LEV, 2006
28. Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte seconda: la parte statica del processo, n. LXXV, LEV, 2007
29. Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo, n. LXXVII, LEV, 2008
30. La condizione nel matrimonio canonico, n. LXXXII, LEV, 2009
31. Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, n. LXXXIV, LEV, 2009
32. La Lex Propria del S.T. della Segnatura Apostolica, n. LXXXIX, LEV, 2010
33. Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici, n. XCII, LEV, 2011
34. Presunzioni e matrimonio, n. XCVIII, LEV, 2012
35. Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico, n. CIII, LEV, 2013
36. Famiglia e diritto nella Chiesa, n. CVII, LEV, 2014
37. L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale, n. CVIII, LEV, 2014
38. Chiesa e Stato in Italia. Nuovi studi di diritto ecclesiastico, n. CXV, LEV, 2015

ANNALES  
XI

**LA SESSUALITÀ  
NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA,  
NELLA PROSPETTIVA MEDICA  
E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA**



LIBRERIA  
EDITRICE  
VATICANA

© Copyright 2021 – Libreria Editrice Vaticana  
00120 Città del Vaticano  
Tel. 06 69 84 57 80  
e-mail: [commerciale.lev@spc.va](mailto:commerciale.lev@spc.va)  
[www.libreriaeditricevaticana.va](http://www.libreriaeditricevaticana.va)  
[www.vatican.va](http://www.vatican.va)

ISBN 978-88-266-0681-1

## INDICE

### I.

#### **Profili antropologici, teologici, magisteriali**

La sessualità umana: profili teologici e antropologici (Raniero Cantalamessa)	13
Corpo e sessualità secondo la prospettiva biblica (Gianfranco Ravasi)	29
La relazione d'amore nei documenti del Magistero: il matrimonio alla luce di una "nuova" antropologia (Marta Brancatisano)	51
L'antropologia sessuale secondo l'enciclica <i>Humanae Vitae</i> (Maurizio P. Faggioni)	69
La teologia del corpo nelle catechesi di Giovanni Paolo II (Jaroslaw Merecki)	91
La sessualità <i>non agita humano modo</i> come causa di nullità di matrimonio alla luce della giurisprudenza rotale (Davide Salvatori)	111
La copula coniugale come espressione della volontà matrimoniale (Miguel A. Ortiz)	135

### II.

#### **Profili medico-legali, psichiatrici e canonistici**

##### ***Ipersessualità e sex addiction***

L'ipersessualità e la <i>sexual addiction</i> : profili psichiatrici (Luigi Janiri)	159
L'ipersessualità e la <i>sexual addiction</i> : profili giuridici (Francesco Viscome)	179

##### ***Disturbo sessuale ipoattivo***

Disturbo sessuale ipoattivo (Ilaria Martino)	195
---	-----

Ipoattività sessuale e consenso matrimoniale (Manlio Miele)	211
<b><i>L'impotenza sessuale</i></b>	
L'impotenza sessuale maschile: profili medici (Gaetano Gulino)	233
L'impotenza sessuale: profili giuridici (Robert Gołębiowski)	241
Vaginismo: causa dell'inconsumazione, dell' <i>impotentia coëundi</i> o dell' <i>incapacitas assumendi</i> ? Rilievi giurisprudenziali (Elena Di Bernardo)	257
<b><i>L'eiaculazione precoce</i></b>	
L'eiaculazione precoce: profili medici (Giovanni Alei, Antonio Rossi)	281
L'eiaculazione precoce: profili giuridici (Mario Ferrante)	291
<b><i>Sessualità in età geriatrica</i></b>	
Sessualità maschile in età geriatrica (Maria Rita Lo Monaco)	315
Sessualità alla fine della fase fertile della donna: profili medici (Paola Villa)	323
Il matrimonio tra persone anziane: profili di diritto canonico ed ecclesiastico (Emilio Artiglieri, Francesco Ferone)	337
<b><i>Le malattie sessualmente trasmissibili</i></b>	
Malattie sessualmente trasmissibili (MST) e AIDS (Roberto Cauda)	363
Le malattie sessualmente trasmesse secondo la giurisprudenza rotale (Arianna Catta)	389
<b><i>L'omosessualità</i></b>	
L'omosessualità nella storia della medicina (Pietro Ferrara)	413
L'omosessualità: rassegna della giurisprudenza rotale (Francesco Catozzella)	425

### ***Transgender e transessualismo***

*Transgender* e transessualismo: la prospettiva medico-psichiatrica 451  
(Marco Di Nicola, Maria Pepe)

*Transgender* e transessualismo nella prospettiva giuridica 467  
(Linda Ghisoni)

### ***Nevrosi e sessualità***

Nevrosi e sessualità: profili psichiatrici 485  
(Marco Quintiliani)

Nevrosi e sessualità: profili giuridici 501  
(David-Andrea Ciarrocca)

### ***Depressione e sessualità***

Depressione e sessualità: profili psicologici 525  
(Martina Aiello)

La depressione al tempo della pandemia: salute mentale e sessuale 537  
(Maria Grazia Pecis)

Depressione e sessualità: profili giuridici 557  
(Michela Profita)

### ***Dipendenza da sostanze stupefacenti e sessualità***

Disturbo da uso di sostanze e sessualità 583  
(Laura Quagliarini)

Dipendenze da sostanze stupefacenti e sessualità: profili giuridici 599  
(Giordano Caberletti)

### ***Alcolismo e sessualità***

Alcolismo e sessualità: profili psichiatrici 629  
(Corrado Dastoli)

Alcolismo e sessualità: profili di ordine giuridico 647  
(Adriana Neri)

### ***Anoressia, bulimia e sessualità***

Disturbi del comportamento alimentare e sessualità: 669  
profili di ordine psichiatrico  
(Rosa Rago)

I disturbi della sessualità determinati da Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa nella giurisprudenza della Rota Romana (Silvia Barca) 689

### ***Le parafilie e le perversioni***

Le parafilie (Cristiano Barbieri) 709

Atipicità sessuale tecno-mediata (Tonino Cantelmi) 729

Parafilie e perversioni: profili canonistici (Alejandro Arellano Cedillo) 743

### **III.**

#### **Sessualità nel consenso simulato, viziato e condizionato**

Riflessioni sull'*ignorantia in re matrimoniali*: un canone ancora attuale? (Ilaria Zuanazzi) 775

Sessualità deordinata ed esclusione del *bonum coniugum* (Anna Sammassimo) 801

La relazione tra la comprensione della sessualità come realtà intrinsecamente ordinata alla fecondità e l'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio (Héctor Franceschi) 819

Sessualità e causa remota dell'esclusione del *bonum prolis* (Paola Buselli Mondin) 843

Sessualità, amore coniugale ed esclusione della fedeltà: ampliamento del paradigma della volontarietà nel consenso matrimoniale (Pedro-Juan Viladrich) 867

Sessualità ed *error in qualitate*: alcune riflessioni (Domenico Teti) 889

Errore doloso e sessualità (Rita Borza) 913

Sessualità e violenza morale (Paolo Giuseppe Maria Lobiati) 935

Sessualità, matrimonio e condizione nella dottrina e nella giurisprudenza della Rota Romana (Benedict Ndubueze Ejeh)	957
--	-----

#### **IV.**

#### **Profili penalistici e comparatistici**

##### ***La pedofilia***

La pedofilia: profili di ordine psichiatrico (Alberto Passerini)	983
--	-----

L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico (Matteo Visioli)	993
---	-----

##### ***Delitti contra Sextum***

Delitti e altre condotte <i>contra Sextum</i> nell'esperienza delle Facoltà Speciali della Congregazione per il Clero (Andrea Ripa)	1015
---	------

Le linee procedurali per l'applicazione delle Facoltà Speciali concesse alla Congregazione per il Clero (Simone Renna)	1037
--	------

Castità "tradita": causa di dimissione dei religiosi dall'Istituto e <i>modus procedendi</i> (Alfredo Rava)	1059
---	------

##### ***I reati sessuali:***

##### ***profili investigativi, criminologici e penalistici***

I crimini nella sfera sessuale: profili tecnico-investigativi (Paolo Vincenzoni)	1085
--	------

I reati sessuali: profili penalistici (Roberto Zannotti)	1103
--	------

I delitti sessuali: profili medico-legali e criminologici (Enrico Mei)	1115
--	------

ILARIA ZUANAZZI

Professore Ordinario di diritto canonico presso l'Università degli Studi di Torino  
Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

## **RIFLESSIONI SULL'IGNORANTIA IN RE MATRIMONIALI: UN CANONE ANCORA ATTUALE?**

SOMMARIO: 1. Il *defectus debitaе cognitionis* nell'evoluzione storica. – 1.1. L'*error substantialis*. – 1.2. L'*error contra substantiam matrimonii*. – 1.3. Il *defectus discretionis iudicii*. – 2. L'*ignorantia in re matrimoniali* nel codice piano-benedettino. – 2.1. La duplicazione delle figure del *defectus debitaе cognitionis*. – 2.2. Problemi di compatibilità tra fattispecie. – 2.3. L'ampiezza della *scientia minima*. – 3. Il *defectus debitaе cognitionis* nella legislazione giovanneo-paolina. – 3.1. Le modifiche del can. 1096. – 3.2. Le modifiche del can. 1099. – 4. Verso una nuova comprensione del *defectus debitaе cognitionis*. – 4.1. Questioni aperte sulla *scientia debita*. – 4.2. *Defectus cognitionis* o *defectus discretionis iudicii*?

### 1. *Il defectus debitaе cognitionis nell'evoluzione storica*

Nella comprensione della struttura del consenso come atto umano e nell'analisi del modo di interagire delle diverse funzioni mentali per la formazione e la manifestazione della scelta sponsale, la tradizione canonistica si è avvalsa, com'è noto, delle precisazioni sul piano psicologico che si ritrovano nel sistema dottrinale elaborato da Tommaso d'Aquino, sulla scorta della filosofia aristotelica. Secondo l'impostazione tomistica, la decisione di contrarre matrimonio è un procedimento di scelta che si sviluppa per fasi, con influenze reciproche tra le facoltà sensitive e quelle razionali, da un lato, e tra le facoltà conoscitive e quelle appetitive, dall'altro. Se l'*electio* è un atto della volontà, o funzione elettiva, sotto il profilo della *causa efficiens*, sotto il profilo del contenuto o della *causa finalis* la deliberazione viene mossa insieme dalle funzioni apprensive

ed estimative<sup>1</sup>. Questa interazione risulta condensata e sintetizzata nel noto adagio “*nihil volitum quin praecognitum*”, con il quale si intende sottolineare il rapporto di dipendenza della volontà dalle rappresentazioni intellettive: l’atto di scelta non è mai vuoto, ma è diretto a volere sempre qualcosa e il contenuto di tale obiettivo viene fornito dall’intelletto che presenta ciò che è appetibile come bene da perseguire<sup>2</sup>.

Peraltro, nel sistema delle invalidità del matrimonio sviluppato in epoca classica, il riconoscimento degli *impedimenta* che ostacolano la formazione del *verus consensus* sotto il profilo della *debita cognitio* non risulta sempre coerente con i presupposti psicologici messi in luce dall’impostazione tomistica. Invero, l’elaborazione canonistica circa l’incidenza dell’ignoranza o dell’errore sul consenso matrimoniale viene influenzata da due distinti sistemi di ragionamento.

### 1.1. L’*error substantialis*

Il primo impianto argomentativo viene desunto dalla disciplina comune dei contratti, per cui si ritiene che l’errore, ossia «aliud pro alio putare»<sup>3</sup>, possa svuotare la sostanza del consenso<sup>4</sup> se ricade su elementi che risultano essenziali per definire il contenuto dell’accordo. È interessante notare come Graziano, quantunque richiami come elementi essenziali dei contratti sia le persone dei contraenti sia la composizione dell’oggetto, nell’applicare lo stesso principio al matrimonio prenda in considerazione solo figure di errore che riguardano la persona dei nubendi<sup>5</sup>. Per contro, nonostante nelle esemplificazioni siano richiamate ipotesi che potrebbero essere ricondotte a errori sulla struttura sostanziale dei matrimoni, i casi vengono sempre trattati sotto il profilo dell’*error personae*<sup>6</sup>.

Le conclusioni di Graziano circa le tipologie di errore che rendono vacuo il consenso matrimoniale sono riprese anche da Tommaso d’Aquino e spiegate secondo il rapporto di interazione tra volontà e intelletto<sup>7</sup>. Pure per l’Aquiniate

<sup>1</sup> Cf. *Summa Theologica*, I, 83, art. 3.

<sup>2</sup> Cf. *ibid.*, I-II, q. 9, art. 1, respondeo.

<sup>3</sup> Più esattamente: «errare, id est aliud pro alio putare» (c. 6, C. XXII, q. 2).

<sup>4</sup> Cf. C. XXIX, q. 1, § 1. La rilevanza dell’errore sul consenso matrimoniale viene giustificata da Graziano attraverso una similitudine con i contratti.

<sup>5</sup> Cf. C. XXIX, q. 1, § 2. Tra le fattispecie delineate sono considerate rilevanti solo quelle di *error personae* e di *error condicionis servilis*, mentre non raggiungono una medesima rilevanza quelle di *error fortunae* e di *error qualitatis*.

<sup>6</sup> Cf. C. XXIX, q. 1, § 4.

<sup>7</sup> Cf. *Scriptum super Sententiis*, IV, dist. 30, art. 1, respondeo; *Summa Theologica*, *Suppl.*, III, qu. 51, art. 1, respondeo. Dal punto di vista dell’incidenza sul consenso matrimoniale, peraltro, Tommaso non ritiene che vi siano differenze nel qualificare la conoscenza sbagliata come

gli errori che possono impedire il matrimonio sono quelli che attengono “*de essentia matrimonii*”<sup>8</sup>, ma, nonostante siano ricondotte all’*ipsum matrimonium* tanto le “*personas duas quae coniunguntur*” quanto la “*mutuam potestatem in invicem*”, sono considerati rilevanti solo gli errori che ricadono sull’identità degli sposi o sulla condizione servile di uno di loro<sup>9</sup>.

## 1.2. *L’error contra substantiam matrimonii*

Per quanto concerne l’errore sugli elementi essenziali della struttura del matrimonio, Tommaso d’Aquino pone per la prima volta il problema della possibile rilevanza dell’errore dell’*infidelis* o dell’*hereticus* in merito alla sacramentalità del matrimonio. Nonostante si rilevi la gravità di questo errore, per cui, applicando lo stesso principio valido per l’*error personae*, si dovrebbe giungere a dichiarare invalido il consenso<sup>10</sup>, le conclusioni dell’Aquinata seguono un diverso orientamento, per giungere a salvaguardare la validità del sacramento. Si richiama, in particolare, la dottrina relativa all’*intentio* del ministro nella celebrazione dei sacramenti: al pari dell’*infidelis* che, nonostante la mancanza di fede, può amministrare il sacramento del battesimo<sup>11</sup>, così il nubendo che non crede nel sacramento del matrimonio o nella sua validità può celebrare un valido matrimonio «*dummodo intendat facere vel recipere quod Ecclesia dat, quamvis credat nihil esse*»<sup>12</sup>.

Quantunque nella risposta di Tommaso si richieda l’intenzione effettiva dell’*infidelis* o dell’*hereticus* di celebrare il matrimonio in conformità alla fede della Chiesa, nel quadro del sistema di funzionamento degli *impedimenta* al consenso nuziale tale intenzione viene ad essere sostanzialmente presunta, se non consta che sia stata tradotta in un atto di volontà contrario alla *substantia matrimonii*. Infatti, secondo la decretale *Si conditiones* viene considerato invalido il consenso nuziale che sia stato subordinato a una condizione “*contra*

ignoranza o come errore, dato che l’ignoranza, quale mero difetto di cognizione, non può incidere sulla volontà se non determina, come una *causa proxima*, un falso giudizio della ragione, ossia un errore (*Summa Theologica, Suppl.*, III, qu. 51, art. 1, ad primum).

<sup>8</sup> L’argomentazione viene tratta, tuttavia, non dalla disciplina dei contratti, ma dalla dottrina circa la volontarietà del peccato (*Scriptum super Sententiis*, IV, dist. 30, art. 2, respondeo; *Summa Theologica, Suppl.*, III, qu. 51, art. 2, respondeo).

<sup>9</sup> Tommaso tuttavia pone le basi per l’estensione del riconoscimento dell’*error qualitatis redundantis in errorem personae* (*Summa Theologica, Suppl.*, III, q. 51, art. 2, ad quintum).

<sup>10</sup> *Scriptum super Sententiis*, IV, dist. 30, art. 2, ad secundum; *Summa Theologica, Suppl.*, III, q. 51, art. 2, ad secundum.

<sup>11</sup> Cf. *Summa Theologica*, III, qu. 64, art. 9, respondeo; qu. 67, art. 5, respondeo.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ad secundum.

*substantiam coniugii*”<sup>13</sup>. Pertanto, affinché la falsa credenza possa incidere sulla volontà matrimoniale, occorre che abbia formato l’oggetto di una espressa “*conditio contraria bonis matrimonii*”<sup>14</sup>.

Questa duplice modalità di valutazione dell’incidenza delle patologie cognitive sul consenso matrimoniale, a seconda che riguardino le persone dei nubendi o gli elementi essenziali del matrimonio, viene sostanzialmente conservata nella tradizione dello *ius decretalium*, determinando una differenza di regime giuridico tra l’*error personae* e l’*error* sulle proprietà essenziali del matrimonio. Mentre l’*error personae* rende invalido *ex iure naturae* il consenso ogniqualvolta sia un *error substantialis*<sup>15</sup>, invece l’*error* che concerne gli elementi essenziali della *substantia matrimonii* viene ritenuto irrilevante se non risulta espressamente tradotto nell’oggetto di un atto di volontà contrario, espresso nella forma della *conditio sine qua non* o del patto bilaterale.

Siffatta disciplina dell’*error* sulle proprietà essenziali del coniugio si viene a perfezionare e a consolidare nell’ambito della regolamentazione dei matrimoni contratti dai non battezzati o dai non cattolici che sostengono dottrine contrarie all’insegnamento magisteriale della Chiesa, in particolare in merito al carattere sacramentale e alla proprietà dell’indissolubilità. A riguardo, infatti, delle nozze celebrate da chi ritiene erroneamente che il coniugio non sia indissolubile, si precisa che se il consenso nuziale viene espresso con l’intenzione di contrarre matrimonio secondo l’istituzione divina, l’errore non inficia il valore e l’indissolubilità del matrimonio, perché prevale l’*intentio generalis contrahendi matrimonium legitimum*<sup>16</sup>. Se, per contro, i nubendi fanno dell’errore l’oggetto di una *conditio sine qua non* o di un patto bilaterale, in quel caso l’*intentio particularis* contraria alla sostanza del matrimonio rende invalido il matrimonio.

La tesi, già seguita nella prassi della Congregazione del S. Offizio, viene definitivamente confermata dal pontefice Benedetto XIV<sup>17</sup>. In seguito, questa impostazione della questione viene costantemente applicata dalle Congregazioni romane competenti, assurgendo alla stregua di una regola generale<sup>18</sup>.

<sup>13</sup> Decretale *Si conditiones* di Gregorio IX, in c. 7, X, *De conditionibus*, IV, 5.

<sup>14</sup> *Summa Theologica, Suppl.*, III, q. 47, art. 5.

<sup>15</sup> Sul tema la dottrina è unanime: a titolo indicativo, basti citare T. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum*, I, VIII, disp. 18, n. 1 ss.; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, IV, tit. 1, sectio 3, § 3; G. D’ANNIBALE, *Summula Theologiae moralis*, III, n. 444; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, IV, p. II, Prati, 1912, 12-18, n. 221-227.

<sup>16</sup> Cf. T. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonii*, cit., I, V, d. 12; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum*, cit., I, IV, tit. XIX *De divortiiis*, § 1, n. 69-70.

<sup>17</sup> *De Synodo dioeciesana*, XIII, cap. 22.

<sup>18</sup> Cf. S. CONGREGATIO S. OFFICIUM, instructio: *ad Vicariatium Apostolicum Oceaniae*, 6 aprile 1843, in P. Gasparri, *Codex iuris canonici Fontes*, I, IV, Città del Vaticano 1951, n. 894.

### 1.3. Il *defectus discretionis iudicii*

Nell'evoluzione della disciplina del *defectus consensus ex parte intellectus* occorre tenere conto di un ulteriore aspetto. Invero, la *debita cognitio* adeguata alla sostanza del matrimonio può essere inficiata non solo dall'ignoranza o dall'errore, ma anche dalla mancanza della maturità di giudizio o *defectus discretionis iudicii*, quale può derivare dalla carenza o diminuzione dell'*usus rationis* oppure da un'età troppo precoce che non sia ancora pervenuta al *tempus consentiendi* o *tempus discretionis*<sup>19</sup>. Data l'irrelevanza attribuita alle conoscenze errate o imperfette, la questione della *cognitio debita contractui proportionata* viene appunto presa in considerazione dalla tradizione canonistica nella prospettiva della *maturitas iudicii* connessa allo sviluppo psico-fisico<sup>20</sup>.

Per essere ritenuti abili a contrarre matrimonio, infatti, occorre non solo aver raggiunto uno sviluppo sessuale che renda possibile l'adempimento del *debitum coniugale*, ma anche una capacità discreta sufficiente per comprendere la natura e il valore dell'oggetto del consenso matrimoniale<sup>21</sup>. L'acquisizione della *discretio iudicii* necessaria al matrimonio viene pertanto considerata un processo che si realizza naturalmente per tutti gli esseri umani con lo sviluppo della pubertà.

La previsione del raggiungimento della maturità psico-fisica con l'età puberale costituisce tuttavia una presunzione *iuris tantum* che può essere superata nel caso concreto se si dimostra che gli sposi siano giunti «ad perfectionem debitam ante tempus praedictum»<sup>22</sup> e in loro «aetatem supplevisse malitia videtur»<sup>23</sup>. Con questa formula, peraltro, si intende non solo che i minori abbiano acquisito precocemente la «potentiam ad copulam», ma anche la «prudentiam et discretionem ad intelligendam consensus coniugalis vis»<sup>24</sup>. Entrambe le ca-

Per la citazione di ulteriori documenti, si vedano le altre istruzioni del S. Ufficio indicate tra le fonti del can. 1084 del CIC17.

<sup>19</sup> C. 30, q. 2, c. unico. Nelle decretali successive viene fissata una età minima distinta tra *sponsalia de futuro* e *sponsalia de praesenti*: per i primi viene conservata l'età minima dei sette anni sia per i maschi che per le femmine (X, 4, 2 *de desponsatione impuberum*, cc. 4, 5, 12 e 13; *Sextus*, 4, 2 *de desponsatione impuberum*, c. unico); per i secondi invece viene stabilita la soglia maggiore della pubertà, quale si ritiene venga raggiunta nelle ragazze ai 12 anni e nei ragazzi ai 14 (X, 4, 2, cc. 2 e 3).

<sup>20</sup> Cf. E. TEJERO, *La ignorantia y el error sobre la identidad del matrimonio*, in *Ius canonicum* 35 (1995), 20.

<sup>21</sup> Cf. S. THOMAS, *Summa Theologica*, *Suppl.*, III, q. 58, ad quintum.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> X, 4, 2, c. 9.

<sup>24</sup> T. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonii*, cit., I, VII, disp. 104, n. 21.

pacità, quella fisica e quella psichica, sono ritenute necessarie per considerare i nubendi in grado di esprimere un valido consenso al matrimonio.

Per contro, se all'opposto si accerti che gli sposi, nonostante abbiano l'età ordinariamente prevista per la pubertà, non siano ancora sufficientemente maturi, il matrimonio eventualmente contratto sarebbe invalido tanto *propter impotentiam coëundi*, quanto *propter defectum rationis*<sup>25</sup>. Tra le diverse pronunce in merito, si può ricordare una decisione della Congregazione del Concilio che verrà poi inserita tra le fonti del codice piano-benedettino<sup>26</sup>.

## 2. L'ignorantia in re matrimoniali nel codice piano-benedettino

### 2.1. La duplicazione delle figure del *defectus debitae cognitionis*

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 apporta cambiamenti significativi nel modo di impostare l'incidenza del *defectus debitae cognitionis* sul consenso matrimoniale. Da un lato, infatti, introduce due canoni di nuova formulazione che prendono in considerazione la possibile rilevanza delle conoscenze erranee o imperfette in ordine agli elementi essenziali della struttura del matrimonio; dall'altro, però, non si prevede alcuna fattispecie specifica relativa alla mancanza di *maturitas* o *discretio iudicii*.

Nella nuova impostazione delle fattispecie di *defectus debitae cognitionis* la legislazione piano-benedettina è stata influenzata dall'evoluzione della dottrina canonistica<sup>27</sup> che a sua volta ha recepito gli sviluppi concettuali della dogmatica civilistica in merito alle patologie cognitive del contratto<sup>28</sup>. In particolare, si evidenzia l'ascendenza dell'immissione della distinzione sistematica nella categoria dell'errore tra le nozioni di *error facti* e di *error iuris*, sconosciuta alla tradizione precedente. All'*error iuris* viene poi estesa la stessa partizione elaborata per l'*error facti* tra *error personae* o *substantialis* e *error qualitatis* o *accidentalis*, giungendo così a distinguere tra un errore rilevante (*in matrimonii obiectum*) e un errore irrilevante (*in essentiales eiusdem proprietates*)<sup>29</sup>. Il Codice non utilizza il termine *error iuris*, ma delinea due tipologie di conoscenza

<sup>25</sup> Cf. *Summa Theologica, Suppl.*, III, q. 58, art. 5, ad quintum.

<sup>26</sup> Cf. S. CONGREGATIO CONCILII, *Ventmilien.*, 19 maggio-18 agosto 1888, in P. Gasparri, *Fontes*, VI, n. 4272, 691-693.

<sup>27</sup> Com'è noto, la normativa del Codice è stata influenzata dalla dottrina del cardinale Pietro Gasparri, le cui opinioni in tema di errore del consenso matrimoniale sono state esposte nel *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Parigi 1904<sup>3</sup>, 9-25.

<sup>28</sup> Sull'accettazione tardiva dell'errore di diritto nei codici moderni prima e poi nel diritto canonico, si veda E. TEJERO, *La ignorantia y el error*, cit., 22-23.

<sup>29</sup> Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, 23-25, n. 901-903.

incompleta o falsa della struttura essenziale del matrimonio che corrispondono alle predette due figure di errore, una che determina la nullità del consenso (can. 1082 § 1), l'altra che non ne pregiudica la validità (can. 1084). Peraltro, il convergere di indirizzi teorici differenti nell'elaborazione di queste fattispecie ha comportato una formulazione ambigua delle norme, con conseguenti problemi interpretativi nelle applicazioni pratiche.

Esaminando anzitutto il can. 1084, si nota come recepisca nella sostanza la regola, già ampiamente applicata nella prassi, circa l'irrelevanza giuridica dell'errore sulle proprietà essenziali e sulla dignità sacramentale del matrimonio quando non sia tradotto in un atto di volontà *contra substantiam matrimonii*. Sotto il profilo sistematico, tuttavia, il canone inquadra il difetto di conoscenza nella categoria concettuale dell'errore meramente speculativo che la dottrina<sup>30</sup> e la giurisprudenza<sup>31</sup> erano giunte a definire variamente come *error privatus* o *error simplex*, per intendere una falsa convinzione che non pregiudica la volontà matrimoniale, in quanto resta confinata nella sfera puramente intellettuale e astratta. L'assenza di incidenza sul consenso viene affermata tanto per l'*error concomitans* o *incidens*, vale a dire quello che non ha dato motivo al matrimonio, per cui, se anche il nubente l'avesse saputo prima delle nozze, avrebbe celebrato ugualmente, quanto per l'*error antecedens* o *causam dans*, cioè quello che ha fornito la motivazione principale, per cui, se il nubente l'avesse saputo prima, non avrebbe contratto l'unione<sup>32</sup>. Seguendo questa linea interpretativa, il can. 1084 del Codice piano-benedettino stabilisce che l'*error simplex* sulle proprietà essenziali del matrimonio, «etsi det causam contractui», non irrita il consenso nuziale.

Passando poi ad analizzare il can. 1082, si vede come il codice abbia elaborato una figura di *defectus debita cognitionis* che non aveva alcun precedente normativo nel diritto pregresso. Anche in questa fattispecie si vengono a sovrapporre due differenti impostazioni teoriche circa l'incidenza delle patologie cognitive. La prima segue il paradigma concettuale dell'errore e proviene dall'orientamento dottrinale che considera rilevante l'*error iuris* quando

<sup>30</sup> Cf. *ibid.*, 25, n. 903.

<sup>31</sup> Si veda l'analisi della giurisprudenza riportata da J. KOWAL, *L'errore di diritto (cann. 1096, 1099)*, in Aa.Vv., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano 2009, 39-43.

<sup>32</sup> A sostegno della tesi si richiama, da un lato, la considerazione che il consenso «non dependet a causa in suo esse» (coram Prior, sent., 8 febbraio 1915, RRDec., vol. 7, 28, n. 16), dall'altro, il fatto che la volontà di chi «veritate cognita, noluisse contrahere» è una volontà puramente teorica, legata a un'ipotesi che non si è verificata, quindi una siffatta *voluntas non contrahendi* non è mai esistita (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, 25, n. 903; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, cit., 14, n. 223; F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, V, *De matrimonio*, Torino 1961, 512, n. 584 e 521, n. 590bis).

abbia ad oggetto il contenuto essenziale del consenso nuziale<sup>33</sup>, quello che tradizionalmente era definito la *substantia matrimonii*, cosicché, se un nubendo incorra in un simile errore, si possa dire che non abbia voluto il matrimonio, ma qualcosa di completamente diverso<sup>34</sup>.

La seconda fonte ispiratrice del canone, invece, si rifà all'impostazione tradizionale della *discretio seu maturitas iudicii contractui proportionata*, con la quale si richiede che gli sposi siano in grado di comprendere cosa sia il matrimonio e quali conseguenze comporti nei rapporti tra coniugi<sup>35</sup>. Secondo la dottrina classica del *tempus discretionis*, si ritiene che la necessaria maturità di giudizio sia raggiunta per inclinazione naturale con il fisiologico sviluppo della pubertà, salvo che nel caso concreto non si dimostri il contrario. In linea di continuità con questa concezione dei presupposti di maturità per esprimere un valido consenso, il § 2 sancisce la presunzione, espressa peraltro in termini negativi, per cui l'ignoranza sui requisiti identificativi del matrimonio non si suppone esistente dopo la pubertà.

Il concorso di questi due sistemi fondativi della *ratio nullitatis* ha determinato la formulazione *sui generis* del can. 1082. La norma, infatti, inquadra la fattispecie non nel paradigma concettuale della capacità a contrarre matrimonio in connessione all'età dello sviluppo, bensì in quella del livello fondamentale di conoscenza per esprimere un valido consenso e per definire quale sia il grado minimo richiesto ricorre a una tecnica normativa diversa rispetto a quella usata nelle altre fattispecie di *defectus cognitionis*. Invero, il vizio del consenso non viene rappresentato in termini negativi e con contenuto aperto, bensì in termini positivi e con contenuto tipico: non si descrive, cioè, quale sia l'atteggiamento che i nubendi devono evitare tramite l'utilizzo di formule generiche che possono comprendere diverse possibilità di realizzazione nelle situazioni specifiche, ma si definisce puntualmente ciò che i nubendi devono necessariamente sapere per esprimere un valido consenso.

<sup>33</sup> Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, 23, n. 901; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, cit., 19, n. 228.

<sup>34</sup> Si viene così ad applicare al matrimonio la regola, definita in forma generale dal can. 104, che sancisce la nullità dell'atto viziato da un errore «circa id quod constituit substantiam actus». Anche questa regola affermata come principio generale non appartiene alla tradizione canonistica, che era solita disciplinare i singoli atti, ma viene recepita dalla dogmatica razionalistica (Cf. E. TEJERO, *La ignorantia y el error*, cit., 40).

<sup>35</sup> Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, 9, n. 881; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, cit., 116, n. 320.

## 2.2. Problemi di compatibilità tra fattispecie

La redazione *ex novo* del capo di nullità e le scelte legislative in merito alla stesura formale del canone hanno posto problemi interpretativi a riguardo sia della sistematica del Codice nel suo complesso, sia dell'esegesi del canone.

Un primo profilo problematico attiene, in prospettiva più generale, all'impostazione che ispira la definizione codiciale del contenuto del consenso matrimoniale, dal momento che fa riferimento alla concezione giuscorporalistica che si è progressivamente affermata nella interpretazione della struttura sostanziale del matrimonio e che ha condotto a una visione riduttiva dell'oggetto essenziale della *traditio-acceptatio* sponsale, identificato nello scambio reciproco del "*dominium mutuum corporum coniugum*"<sup>36</sup>. In base a questa lettura, il consenso dei nubendi deve riguardare espressamente la consegna vicendevole del diritto sul corpo l'uno dell'altra, mentre tutto ciò che consegue nei rapporti tra coniugi, compresa la *copula carnalis*, è da ritenere compreso implicitamente nella volontà di contrarre, come gli effetti dalla causa<sup>37</sup>. Seguendo tale orientamento, il can. 1081 § 2 indica quale contenuto del consenso nuziale la donazione reciproca dello «*ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*». Analogamente, il can. 1082 § 1 designa, quali dati necessari di conoscenza degli sposi, l'idea che il matrimonio sia «*societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos*».

Peraltro, emerge un problema interpretativo in merito al rapporto di compatibilità tra i dispositivi dei cann. 1081 § 2 e 1082 § 1. Le formulazioni delle due norme, invero, divergono sia sotto il profilo del contenuto, in quanto definiscono con termini differenti l'oggetto del consenso matrimoniale, sia sotto il profilo del sistema di rilevanza degli eventuali vizi contrari alla sostanza del matrimonio: mentre per gli elementi definiti nel can. 1081 § 2, applicando la presunzione di validità del consenso, possono essere fatti valere solo atti di esclusione positiva, invece per quelli del can. 1082 § 1 basta un difetto di conoscenza che, peraltro, non si presume dopo la pubertà.

La dottrina ha proposto diverse tesi per spiegare la coesistenza tra i due canoni, ma l'idea di fondo, che si può considerare condivisa da tutti, è che le due norme abbiano una diversa funzione. Si ritiene, infatti, che nel can. 1081 § 2 sia indicato l'oggetto essenziale del consenso, nella sua consistenza piena e ideale, che gli sposi non devono escludere; nel can. 1082 § 1, per contro, sono

<sup>36</sup> Tale impostazione viene consolidata nell'opera di TOMÁS SÁNCHEZ (*De sancto matrimonio*, cit., lib. IX, disp. 2, n. 8) ma era già presente in Tommaso d'Aquino (*Scriptum super Sententiis*, IV, d. 28, q. 1, a. 4, respondeo).

<sup>37</sup> S. THOMAS., *Summa Theologica, Suppl.*, III, q. 48, art. 1; T. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonio sacramento*, cit., lib. II, disp. 28, n. 3.

delineate con una portata più ristretta le conoscenze minimali intorno al nucleo essenziale del matrimonio che identificano il rapporto coniugale rispetto ad altre tipologie di relazioni e che i nubendi devono necessariamente possedere per poter asserire che abbiano inteso celebrare un matrimonio e non un altro negozio. Quantunque il codice non usi il termine errore, né tanto meno quello di *error in substantia*, la locuzione generica («saltem non ignorent») pare ricomprendere nella figura del *defectus debitae cognitionis* sia la forma della *scientia imperfecta* sia quella della *scientia erronea*, in quanto risulta idonea a ricomprendere sia il caso di chi non abbia le informazioni adeguate, sia il caso di chi le abbia sbagliate.

Di conseguenza, si può riconoscere come anche in rapporto all'*error iuris*, o errore sulla struttura essenziale del matrimonio, sia stata introdotta la stessa distinzione elaborata per l'*error facti* tra *error substantialis* e *error accidentalis* in base all'oggetto: mentre l'uno, previsto nel can. 1082 § 1, compromette l'identificazione della natura del matrimonio e quindi impedisce il sorgere di un valido consenso su quell'oggetto; l'altro, previsto nel can. 1084, si rivolge alle proprietà e non preclude alla volontà di dirigersi verso il matrimonio in sé.

Per giustificare la diversa rilevanza giuridica attribuita a due tipologie di errore che pure attengono entrambe a elementi essenziali del matrimonio, la dottrina ha esposto diverse tesi che possono essere ricondotte a due fondamentali schemi argomentativi. Il primo richiama la dottrina tomistica sui presupposti psicologici del consenso per affermare il principio della volontà implicita, per cui non è necessario che il nubendo conosca in modo analitico e preciso tutti gli elementi o qualità del matrimonio, ma è sufficiente una conoscenza anche sintetica o imperfetta della sua essenza perché la volontà di contrarre matrimonio comprenda in modo virtuale anche tutto ciò che ad esso sia intrinsecamente connesso<sup>38</sup>. L'altro, invece, fa riferimento al principio di indisponibilità della struttura giuridica del matrimonio, per sostenere che la volontà di celebrare il matrimonio come è stato istituito da Dio comprende anche l'adesione a tutti gli effetti che secondo l'ordine divino interpretato dal diritto della Chiesa sono propri del coniugio<sup>39</sup>. La *ratio* comune a entrambe le spiegazioni è comunque la stessa: in definitiva, si imputano agli sposi le conseguenze giuridiche del

<sup>38</sup> Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Typis Polyglottis Vaticanis 1932, 20, n. 794; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, V, *Ius matrimoniale*, Roma 1946<sup>3</sup>, 601, n. 469; F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit. 512, n. 585; O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano 1974, 184-185.

<sup>39</sup> Cf. G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, 589; P. FEDELE, *L'«ordinatio ad prolem» nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1962, 231-235; E. GRAZIANI, *Riflessioni sul can. 1082 del Codex*, in *Jus Populi Dei*, III, Roma 1972, 503-504; V. PARLATO, *Osservazioni sul significato del can. 1082*, in *Ius canonicum* 12 (1973), 337.

vincolo matrimoniale (indissolubilità, esclusività e dignità sacramentale) indipendentemente dalla loro reale conoscenza ed effettiva intenzione di assumerli.

Se l'irrelevanza dell'*error simplex* risulta pacificamente accolta in dottrina e in giurisprudenza, qualche dubbio viene ad emergere in rapporto all'*error causam dans*, un errore che non può essere considerato puramente intellettuale, in quanto incide sulla deliberazione che muove la volontà sotto il profilo della *causa finalis*<sup>40</sup>. Con la crescente secolarizzazione e il diffondersi di una mentalità più permissiva nei confronti del divorzio, dalla metà del secolo scorso la giurisprudenza ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità che di fronte alla dimostrazione nei fatti di convinzioni errate contrarie ai beni del matrimonio, con riguardo specifico al *bonum sacramenti*, che siano particolarmente perverci e radicate nel modo di pensare dei soggetti, non si possa presumere che gli sposi abbiano inteso celebrare un matrimonio secondo la sua struttura sostanziale, altrimenti si verrebbe meno al principio della centralità del consenso personale e della sua insostituibilità da parte di alcuna autorità umana<sup>41</sup>.

Per questo le sentenze rotali, sulla base dell'analisi dei casi concreti, sono giunte a individuare una particolare tipologia di errore, definito variamente come *error qualificatus*, *pervicax* o *in contrahentis mente radicatus*, che, diversamente dall'*error simplex*, può distorcere la volontà matrimoniale<sup>42</sup>. Questa tendenza giurisprudenziale solleva tuttavia il timore di cedere alla presunzione opposta, vale a dire che da una mentalità imbevuta in modo abituale di idee

<sup>40</sup> A sostegno della formulazione del Codice le sentenze rotali, oltre a richiamare l'argomento della volontà interpretativa, sottolineano il principio per cui "*falsa causa non nocet*", nel senso che una falsa motivazione non incide sul consenso matrimoniale se resta a livello di opinione erronea e l'idea errata non viene applicata concretamente alla decisione di contrarre un determinato matrimonio (cf. coram Parrillo, sent., 9 agosto 1933, RRDec., vol. 25, 542, n. 2). Nonostante la falsa opinione sulle proprietà del matrimonio, infatti, il nubendo può egualmente volere un vero matrimonio.

<sup>41</sup> Cf. I. PARISELLA, *De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem iurisprudentia Rotalis recentior*, in *Jus Populi Dei*, III, Romae 1972, 511-540; Z. GROCHOLEWSKI, *Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem in nuptiis contrahendis*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 69 (1980), 569-601; J. KOWAL, *L'errore di diritto*, cit., 45-51.

<sup>42</sup> Diverse sono le argomentazioni che vengono progressivamente esposte per giustificare la rilevanza di un simile errore: così si afferma che se l'errore è talmente radicato da permeare la personalità, risulta quasi impossibile per il nubendo volere qualcosa di diverso (cf. coram Felici, sent., 17 dicembre 1957, RRDec., vol. 49, 844, n. 3); ovvero si sottolinea come nell'errore possa essere compresa una vera esclusione (cf. coram Anné, sent., 27 ottobre 1964, *ibid.*, vol. 56, 765, n. 4); oppure si asserisce che un errore così radicato da essere invincibile possa togliere alla volontà la libertà di scegliere, perché l'intelletto fissa l'oggetto del volere nell'idea sbagliata di matrimonio (cf. coram Sabbatani, sent., 11 dicembre 1964, *ibid.*, 927, n. 4); o ancora, si giunge a sostenere che un errore tanto pervasivo possa comportare una *voluntas saltem implicita* contraria a una proprietà essenziale del matrimonio (cf. coram Ewers, sent., 18 maggio 1968, RRDec., vol. 60, 351, n. 15).

sbagliate sul matrimonio si deduca una volontà quasi necessitata a escludere un elemento essenziale del matrimonio<sup>43</sup>. In realtà, si nota come le sentenze rotali, nonostante il riconoscimento della forza incidente dell'errore sulla volontà, per dichiarare la nullità del consenso continuano a richiedere la prova che le convinzioni sbagliate abbiano effettivamente indotto gli sposi a escludere un elemento essenziale del matrimonio con un atto positivo di volontà<sup>44</sup>. All'errore, pertanto, non viene riconosciuta una rilevanza in sé, ma, al contrario, si precisa come si debba distinguere tra una predisposizione erronea, che può essere una intenzione abituale, e la formazione di un'effettiva volontà contraria: la questione ritenuta centrale, infatti, non consiste tanto nel grado più o meno maggiore di radicamento dell'errore, quanto nell'applicazione dell'idea sbagliata al progetto concreto di matrimonio.

### 2.3. L'ampiezza della *scientia minima*

Per quanto concerne nello specifico il testo del can. 1082 § 1, il nodo cruciale che ha animato il dibattito in dottrina e in giurisprudenza attiene all'interpretazione del significato della formula «ad filios procreandos» e al grado di conoscenza richiesto ai nubendi in ordine alle modalità in cui avviene la generazione della prole. Le diverse tesi espresse sul tema esigevano diverse sfumature di intensità nella *cognitio coniugalis*, tuttavia possono essere classificate in tre principali orientamenti, definiti rispettivamente: minimalista, massimalista e intermedio.

La tesi minimalista è quella che sostiene il livello minimo, quasi nullo, di conoscenze sull'atto procreativo, in quanto afferma che basti la consapevolezza del fine cui è ordinato il matrimonio, per ritenere accettata implicitamente la modalità con cui si realizza<sup>45</sup>. Pertanto, una fanciulla che si sia sposata senza avere alcuna idea che i figli siano concepiti con un atto di intimità sessuale, si trova comunque legata a un matrimonio valido: si giunge così a presumere voluto anche ciò di cui non si ha alcuna informazione.

La tesi mediana, invece, ritiene necessario leggere il canone sulla conoscenza minima insieme al canone sull'oggetto del consenso, per cui la conoscenza del fine non può consistere in una idea astratta, ma richiede la consapevolezza che si realizzi attraverso lo *ius in corpus*. Si asserisce pertanto che i nubendi

<sup>43</sup> Cf. E. GRAZIANI, *Mentalità divorzistica ed esclusione della indissolubilità del matrimonio*, in *Ephemerides iuris canonici* 34 (1978), 18-39; Z. GROCHOLEWSKI, *Relatio*, cit., 569-601. In giurisprudenza coram Agustoni, sent., 21 novembre 1975, RRDec., vol. 67, 634, n. 3.

<sup>44</sup> Cf. J. KOWAL, *L'errore di diritto*, cit., 49-50.

<sup>45</sup> Fra tutti si ricorda P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., 1932, II, 27, n. 805.

debbano sapere che per generare i figli sia necessaria *aliqua cooperatio corporum*<sup>46</sup>. Non si potrebbe quindi considerare valido il matrimonio di chi si sposa pensando che i figli si possano ottenere già nati tramite compravendita oppure attraverso una generazione spontanea<sup>47</sup>. Nondimeno, non si ritiene necessaria una conoscenza precisa della funzione degli organi sessuali, ma viene considerata sufficiente una conoscenza anche vaga e confusa circa un qualche coinvolgimento o concorso fisico dei corpi.

La tesi massimalista, infine, è quella che esige il grado più avanzato di conoscenza, poiché non reputa sufficiente che gli sposi credano che per generare figli basti un qualsiasi approccio fisico con il corpo del coniuge, come un bacio o un abbraccio, che si possono intrattenere anche in altre relazioni interpersonali diverse da quella coniugale. Piuttosto, si richiede che i nubendi siano consapevoli di quel coinvolgimento specifico in sé idoneo alla procreazione che implica la copula coniugale o *unio organorum genitalium*<sup>48</sup>. Si sottolinea, infatti, come sia proprio l'atto di congiungimento sessuale a caratterizzare il modo di esercizio dello *ius in corpus* tra coniugi e, altresì, come sia l'unione sessuale a costituire l'elemento di tipicità del matrimonio rispetto ad altre tipologie di unioni<sup>49</sup>. Peraltro, anche per questo orientamento non si richiede una perfetta conoscenza della fisiologia della copula coniugale, ma basta una informazione anche generica e imprecisa.

Come si nota, nonostante il grado più o meno ampio della *debita cognitio*, nessuna delle tesi sopra esposte applica rigorosamente il principio "*nihil volitum quin praecognitum*", dal momento che tutte ricorrono al sistema del ragionamento presuntivo che ritiene sufficiente la conoscenza di contenuti minimi in ordine all'oggetto del consenso, mentre gli ulteriori elementi, indipendentemente dalla consapevolezza che ne abbiano gli sposi, si ritengono implicitamente voluti.

<sup>46</sup> Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., 589, n. 457. Ulteriori sostenitori di questa tesi, che svolgono anche una rassegna della discussione, sono F. LORENC, *De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu*, in *Apollinaris* 26 (1953), 348-388; R. ZERA, *De ignorantia in re matrimoniali*, Romae 1978.

<sup>47</sup> Cf. coram Jullien, sent., 21 dicembre 1938, RRDec., vol. 30, 717, n. 2.

<sup>48</sup> Cf. G. OESTERLE, *Nullitas matrimonii ex capite ignorantiae*, in Id., *Consultationes de iure matrimoniali*, Romae 1942, 312. Con terminologia meno esplicita, fanno riferimento al «contatto dei due corpi che è specifico alla società coniugale» (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1950, 58, nt. 13) o al «mutuum concursus per corporum unionem [...] aliqua ratione ad filios procreandos» (F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit., 509, n. 582).

<sup>49</sup> Cf. coram Canestri, sent., 16 luglio 1943, RRDec., vol. 35, 607, n. 17.

### 3. *Il defectus debitae cognitionis nella legislazione giovanneo-paolina*

L'analisi dei due Codici promulgati dal Pontefice Giovanni Paolo II conduce a diverse linee di riflessione: da un lato, si rileva come la formulazione del canone dedicato all'*ignorantia in re matrimoniali*<sup>50</sup> abbia subito alcune modifiche testuali, ma non sia cambiato nell'impostazione sostanziale della fattispecie di nullità; dall'altro, al contrario, si sottolinea come la norma sull'*error iuris*<sup>51</sup> venga configurata in modo più rispondente al principio della rilevanza dei presupposti intellettivi sull'atto della volontà; ma, in una prospettiva più ampia, si evidenziano innovazioni di fondo nella stessa concezione del matrimonio, in senso più personalistico, che hanno condotto a mutamenti significativi nell'assetto del sistema che potrebbero incidere anche sull'interpretazione del *defectus debitae cognitionis*.

#### 3.1. Le modifiche del can. 1096

Sotto il primo profilo, si nota anzitutto come la norma abbia conservato la struttura della precedente, definendo in positivo nel § 1 quale sia la *scientia minima* richiesta agli sposi per esprimere un valido consenso<sup>52</sup>. Riguardo all'oggetto di tale conoscenza, poi, sono state apportate due precisazioni, dirette a specificare meglio la natura e i caratteri peculiari del matrimonio rispetto ad altre tipologie di unione. Si è così preferito il termine *consortium* anziché *societas* per identificare la relazione interpersonale tra i coniugi<sup>53</sup>, mentre per la descrizione del fine della procreazione sono state accolte le obiezioni, già emerse in dottrina e giurisprudenza, circa la necessità che gli sposi siano consapevoli di quella componente tipica ed essenziale del matrimonio che è la *coniunctio corporum prolis generativa*<sup>54</sup>. Viene quindi aggiunto un riferimento al modo in cui avviene la generazione dei figli, dapprima con la locuzione «cooperazione aliqua corporali»<sup>55</sup> e successivamente, a seguito delle osservazioni allo *sche-*

<sup>50</sup> Il can. 1096 § 1 CIC 83 e il can. 819 CCEO sono pressoché identici, in quanto cambia solo il termine usato per indicare l'ordinazione alla procreazione: nell'uno definito "*ad prolem procreandam*", nell'altro "*ad filios procreandos*". Nel CCEO, tuttavia, non viene riportato il § 2 con la presunzione di conoscenza al compimento della pubertà.

<sup>51</sup> Can. 1099 CIC e can. 822 CCEO: anche questi due canoni risultano identici.

<sup>52</sup> Sui lavori del *coetus* incaricato della revisione, si veda: *Sessio IV, Adunatio IX* del 25 marzo 1968, in *Communicationes* 33 (2001), 54; *Adunatio XI*, 30 marzo 1968, *ibid.*, 59.

<sup>53</sup> Cf. *Adunatio IX, ibid.*, 55.

<sup>54</sup> Cf. *Adunatio X, ibid.*, 57.

<sup>55</sup> *Adunatio XI, ibid.*, 61.

ma del 1980, con l'espressione più precisa «cooperatione aliqua sexuali»<sup>56</sup>. In entrambe le formule, tuttavia, viene conservato l'aggettivo “*aliqua*” che nelle intenzioni dei revisori del Codice vale a sottolineare che «scientiam vagam sufficere»<sup>57</sup>. Anche il § 2 viene mantenuto inalterato, quantunque nel gruppo di lavoro fosse stata avanzata la proposta di redigere la presunzione non in forma negativa, ma positiva<sup>58</sup>.

Nel sistema del nuovo Codice, quindi, resta confermata la funzione di questa norma, diretta a definire non tanto la *debita discretio* in ordine alla sostanza del matrimonio, quanto la *scientia minima*, ossia i presupposti minimali di conoscenza con i quali si possa ritenere che gli sposi abbiano voluto celebrare un matrimonio e non un altro tipo di relazione. Nella stessa linea di continuità con la legislazione precedente il can. 1096 viene interpretato dalla dottrina che, in generale, esprime apprezzamento per i miglioramenti terminologici<sup>59</sup>. Peraltro, in ordine all'età in cui si presume acquisita questa consapevolezza di fondo, si rileva l'inadeguatezza della normativa che continua a collegare il *tempus cognitionis* alla pubertà, quando anche l'età minima fissata per la capacità a sposarsi richiede l'acquisizione di una maggiore maturità<sup>60</sup>. Si evidenzia in particolare come nell'odierno contesto culturale una percezione della sessualità adeguata alla natura della relazione coniugale si debba considerare raggiunta a un'età superiore della pubertà che, per la civiltà occidentale, dovrebbe anche sopravanzare l'età minima per contrarre matrimonio per corrispondere al periodo terminale dell'adolescenza, ossia ai diciotto anni<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et consultoribus datis*, Città del Vaticano 1981, 255.

<sup>57</sup> Nella prima proposta l'aggettivo era *quadam* (*Communicationes* 33 [2001], 58) poi cambiato in *aliqua* (*ibid.*, 61).

<sup>58</sup> Cf. *Sessio V, Adunatio I*, 1 luglio 1968, in *Communicationes* 33 (2001), 62.

<sup>59</sup> Cf. P.A. BONNET, *L'errore di diritto giuridicamente rilevante nel consenso matrimoniale canonico*, in Aa.Vv., *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi*, Coll. *Studi giuridici*, n. X, Città del Vaticano 1986, 35-61; M.F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico*, in Z. Grochowski – M.F. Pompedda – C. Zaggia, *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 50-55; J.I. BAÑARES, *La relación intellecto-voluntad en el consentimiento matrimonial. Notas sobre los cc. 1096-1099 del CIC de 1983*, in *Ius canonicum* 33 (1993), 553-606; E. TEJERO, *La ignorancia y el error*, cit., 13-101; P. PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Torino 1998, 67-107; P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 25, Milano 2019<sup>2</sup>, 227-231.

<sup>60</sup> Come la legislazione piano-benedettina, anche quella giovanneo-paolina richiede 14 anni per la donna e 16 anni per l'uomo (can. 1083 § 1 CIC e can. 800 § 1 CCEO).

<sup>61</sup> Cf. P.A. BONNET, *La capacità di intendere e di volere*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. II, *Il consenso*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXI, Città del Va-

### 3.2. Le modifiche del can. 1099

Pure per la norma sull'*error iuris* il *coetus* incaricato della revisione ha deciso di mantenere il senso attribuito dalla comune interpretazione, vale a dire di considerare irrilevante la falsa credenza circa le proprietà essenziali del matrimonio<sup>62</sup>, in conformità con la tradizione costante della Chiesa che ha sempre ritenuto valide le nozze celebrate dagli acattolici. Nondimeno, fin dall'inizio dell'esame del canone i consultori hanno avanzato diverse proposte di modifica per migliorare la formulazione tecnica della norma. A seguito del dibattito, i consultori decidono di omettere la qualificazione di "*simplex*" per l'errore che rimane nella sfera intellettuale e di inserire, come eccezione alla regola dell'irrelevanza, l'ipotesi dell'errore che si ripercuote sulla sfera volitiva. Per definire questa seconda figura di errore il *coetus*, anziché utilizzare la locuzione precedente volta al negativo «nisi det causam contractui»<sup>63</sup>, ha preferito inserire la formula «dummodo non afficiat voluntatem»<sup>64</sup>, poi successivamente mutata in «dummodo non determinet voluntatem»<sup>65</sup>.

Nella redazione definitiva del canone non viene cambiato il rapporto tra regola ed eccezione, ritenendo compatibile un errore meramente speculativo con il valido consenso matrimoniale, ma comunque viene assicurata una maggiore rispondenza ai presupposti psicologici che implicano l'interazione tra conoscenza e volontà, così da rendere possibile un esame realistico, svolto nel caso concreto, circa l'effettiva incidenza di un falso giudizio sulla scelta matrimoniale. La presunzione di corrispondenza dell'intenzione dei nubendi alla struttura sostanziale del matrimonio viene pertanto a perdere la precedente portata assoluta, che conduceva sostanzialmente a sovrapporre l'*intentio generalis* all'*intentio particularis*, e viene ad essere ristretta nei termini ragionevoli di una generica presunzione di validità dell'atto che può essere superata dall'accertamento dell'autentica volontà degli sposi.

Con la nuova formulazione del can. 1099, pertanto, sono state delineate due figure di *error iuris*, distinte non in base all'oggetto ma all'atteggiamento soggettivo. La prima è quella dell'errore speculativo che rimane nella sfera puramente ideologica astratta e che viene considerato irrilevante rispetto alla

ticano 2003, 68-71; Id., *L'errore di diritto giuridicamente rilevante (can. 1096)*, in *ibid.*, 124. L'innalzamento a una soglia più elevata *ad liceitatem* è consentito dal § 2 dei cann. 1083 CIC e 800 CCEO alla legislazione particolare, per adattare la normativa alle usanze dei diversi paesi.

<sup>62</sup> Sessio V, Adunatio VI, 5 luglio 1968, in *Communicationes* 33 (2001), 78; Sessio VI, Adunatio VI, 14 novembre 1968, *ibid.*, 101.

<sup>63</sup> Come era stato proposto (Sessio V, Adunatio VI, 5 luglio 1968, in *ibid.* 33 [2001], 78 e Sessio VI, Adunatio VI, 14 novembre 1968, in *ibid.*, 100).

<sup>64</sup> Sessio VI, Adunatio VII, 14 novembre 1968, in *ibid.*, 33 (2001), 103.

<sup>65</sup> Series Altera, Adunatio 20 maggio 1977, *ibid.* 9 (1977), 373.

formazione del consenso. Tale fattispecie corrisponde alla precedente tipologia dell'*error obiective accidentalis*, che viene distinto sia dall'*error obiective substantialis*, previsto nel can. 1096 § 1, sia dall'*error obiective accidentalis* ma *subiective substantialis*, che è la tipologia aggiunta dalla normativa attuale. Quest'ultima forma di errore viene ritenuto rilevante, ma non in sé stesso, quanto per il rapporto di incidenza sulla volontà matrimoniale.

Proprio sull'interpretazione della locuzione utilizzata per indicare l'influsso del giudizio pratico sulla scelta sponsale («*dummodo determinet voluntatem*») si sono confrontati diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza.

Per alcuni non c'è stata una reale innovazione e la fattispecie può continuare ad essere letta in continuità con l'impostazione precedente, richiamata anche dalla regola generale recepita nel can. 126, per cui l'errore non sostanziale può viziare il consenso solo se si traduca in una *condicio sine qua non*, eventualmente anche formata con una volontà implicita<sup>66</sup>. Per altri, invece, si riscontra una sostanziale coincidenza tra l'errore che determina la volontà e l'atto positivo di esclusione di un elemento essenziale, per cui vi sarebbe una sovrapposizione tra questa figura di *error iuris* e il meccanismo psicologico della simulazione<sup>67</sup>. Per entrambe queste due tesi, pertanto, l'*error determinans voluntatem* non sarebbe una fattispecie autonoma, ma espliciterebbe una applicazione specifica di una delle altre due fattispecie. Questo orientamento corrisponde anche all'interpretazione comune della giurisprudenza, che considera tale tipologia di errore una forma di esclusione implicita<sup>68</sup>.

Per una terza tendenza, invece, l'errore può avere una rilevanza autonoma con un proprio peculiare modo di incidere sul consenso matrimoniale<sup>69</sup>. Tale

<sup>66</sup> Cf. U. NAVARRETE, *De sensu clausulae «dummodo non determinet voluntatem» can. 1099*, in *Periodica de re canonica* 81 (1992), 490; J.T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, in J. I. Bañares (ed.), *Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial*, Pamplona 1996, 205.

<sup>67</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *L'errore che determina la volontà*, in *Monitor ecclesiasticus* 120 (1995), 97; Z. GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in Aa.Vv., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXV, Città del Vaticano 1995, 11; ID., *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. II, cit., 237-238; J. KOWAL, *L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio (c. 1099)*, in *Periodica de re canonica* 87 (1998), 310-311; G. VERSALDI, *Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: error vel potius simulatio?*, in *ibid.* 79 (1990), 435.

<sup>68</sup> Cf. J. KOWAL, *L'errore di diritto*, cit., 53.

<sup>69</sup> Cf. S. VILLEGGIANTE, *L'esclusione del "bonum sacramenti"*, in Aa.Vv., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXII, Città del Vaticano 1990, 209; J.I. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad*, cit., 570-571; P.A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità (can. 1099 CIC)*, in Aa.Vv., *Error determinans voluntatem*, cit., 62-63; S. BERLINGÒ, *L'autonomia delle diverse fattispecie normative dell'errore e del*

posizione viene recepita dalla giurisprudenza più recente che indica nell'*error determinans voluntatem* un capo di nullità distinto dalla simulazione o dalla condizione<sup>70</sup>. Peraltro restano ancora incertezze circa il modo in cui si realizza tale dinamismo. Si sottolinea come, per esercitare una effettiva incidenza sul consenso, il giudizio erroneo deve condizionare la scelta concreta della volontà nel senso di definire o delimitare il suo oggetto, cosicché si possa dire che il soggetto vuole realmente un matrimonio privo di qualche elemento essenziale<sup>71</sup>.

Ma, come si nota, i confini tra l'errore che determina l'esclusione e la volontà positivamente diretta a escludere restano ancora labili. In entrambe le fattispecie il nubente ha voluto un progetto matrimoniale che si discosta in qualche elemento essenziale dal disegno divino, ma nella simulazione la divergenza è consapevole, mentre nell'errore la divergenza resta inconsapevole.

#### 4. Verso una nuova comprensione del defectus debitae cognitionis

##### 4.1. Questioni aperte sulla *scientia debita*

Le novità più significative per la disciplina giuridica dei vizi di nullità del consenso per carenza delle nozioni essenziali sullo stato coniugale, in realtà, sono da ricondurre non tanto alle modifiche testuali dei canoni, quanto al rinnovamento della concezione del matrimonio.

La revisione della normativa dei codici giovanneo-paolini, com'è noto, recepisce l'insegnamento del Concilio ecumenico Vaticano II e del Magistero pontificio successivo, che partendo da una riflessione ampia e rinnovata circa la natura della persona, il significato della sessualità umana e la struttura del matrimonio, hanno portato a riscoprire una rappresentazione più autentica del *consortium vitae et amoris coniugalis*, ove la dimensione istituzionale, prevalente nella normativa anteriore, viene completata da una significativa rivalutazione degli aspetti personali dell'auto-donazione tra gli sposi. La traduzione giuridica di questa lettura rinnovata dell'antropologia del consorzio nuziale si

*dolo (cann. 1097-1099 CIC)*, in *Monitor ecclesiasticus* 120 (1995), 38; A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in Aa.vv., *La nuova legislazione*, cit., 130-132; ID., *L'autonomia giuridica dell'errore di diritto determinante la volontà*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. II, cit., 228-232; P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., 269.

<sup>70</sup> Si citano in particolare le sentenze coram Stankiewicz, tra le quali la più richiamata è quella del 25 aprile 1991, RRDec., vol. 83, 280-290. Per ulteriori citazioni si veda J. KOWAL, *L'errore di diritto*, cit., 56-58.

<sup>71</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *L'autonomia giuridica*, cit., 230; P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., 267-268.

trova espressa chiaramente nei canoni che danno una diversa definizione del matrimonio<sup>72</sup> e dell'oggetto del consenso rispetto al Codice latino precedente<sup>73</sup>. A differenza del testo piano-benedettino, che descriveva la volontà sponsale nei termini di uno scambio dello *ius in corpus*, la normativa attuale individua come materia del patto matrimoniale la reciproca *deditio-acceptatio* della persona stessa dei nubendi<sup>74</sup>. La nuova formulazione supera anche la precedente ottica individualistico-contrattuale che considerava l'assenso al matrimonio come una reciproca concessione di diritti, ed estende il contenuto del patto nuziale sino ad abbracciare l'interezza dell'essere e dell'esistere insieme dei coniugi, comprensivo anche della dimensione interpersonale di complementarità eterosessuale e di potenziale genitorialità, l'uno con l'altra.

A fronte di questa concezione personalistica del matrimonio, le fattispecie di invalidità del consenso per *defectus cognitionis* che sono state recepite quasi integralmente dalla normativa precedente non risultano pienamente coerenti, sia sotto il profilo della redazione del testo normativo, sia sotto il profilo del paradigma o sistema argomentativo della *ratio nullitatis*.

Riguardo anzitutto alla scelta di mantenere nel can. 1096 l'elenco dei presupposti cognitivi della scelta sponsale, si evidenzia come l'indicazione degli elementi da considerare essenziali appare chiaramente riduttiva rispetto alla nuova profondità di contenuti e pregnanza di valori della concezione attuale del *consortium* coniugale<sup>75</sup>. Inoltre, dal punto di vista del metodo di rilevanza della nullità, il paradigma dell'*error iuris* corrisponde ancora alla rappresentazione del consenso nuziale come uno scambio di prestazioni che devono essere conosciute e accettate per essere considerate vincolanti, secondo la logica della auto-determinazione della volontà contrattuale rispetto ai contenuti del contratto, di cui è espressione lo stesso principio generale di rilevanza degli errori sugli elementi costitutivi dell'atto.

L'inadeguatezza del modo di impostare la rilevanza giuridica del *defectus debita cognitionis* emerge anche dalle contraddizioni insite nel sistema, anch'esso

<sup>72</sup> Cf. can. 1055 § 1 CIC e can. 776, § 1 CCEO.

<sup>73</sup> Cf. can. 1057 § 2 CIC e can. 817 § 1 CCEO.

<sup>74</sup> Oltre alla revisione del canone sull'oggetto del consenso (cf. can. 1057 § 2 CIC e can. 817 § 1 CCEO), si segnala anche la modifica del canone sulla simulazione che non riporta più lo *ius ad coniugalem actum* tra gli elementi essenziali del matrimonio (cf. can. 1101 § 2 CIC e can. 824 § 2 CCEO).

<sup>75</sup> Consapevole di questo limite, la dottrina riferisce alla nozione di *consortium* (sostitutiva di quella precedente di *societas*) tutte le componenti dello stato di vita coniugale (cf. P.A. BONNET, *L'errore di diritto giuridicamente rilevante*, cit., 135-137). Ma l'interpretazione della nozione di *consortium* come inclusiva di elementi ulteriori e imprecisati viene a modificare la struttura della fattispecie che mira appunto a definire in forma esclusiva quali siano i contenuti necessari per identificare il matrimonio.

tratto dal Codice precedente, di prevedere due figure di *error iuris circa substantiam matrimonii* che si differenziano in base all'oggetto e al metodo di rilevanza della nullità: mentre nella fattispecie del can. 1096 si presume *iuris et de iure* che una eventuale informazione difettosa o sbagliata incida automaticamente sulla volontà; in quella del can. 1099, invece, si presume *iuris tantum* che un errore sia compatibile con la validità del consenso, a meno che si dimostri nel caso concreto che abbia determinato una divergenza della volontà dalla struttura autentica del matrimonio.

Come era già emerso nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul Codice precedente, non si riesce a comprendere la *ratio*, né sotto il profilo dei presupposti psicologici né in quello di logica giuridica, per differenziare la disciplina dell'errore che attiene alla sostanza del matrimonio a seconda che ricada sugli elementi che la norma considera identificativi del matrimonio ovvero su quelli ulteriori che sono comunque connessi alla struttura essenziale della relazione coniugale. Le spiegazioni prospettate nel corso della prassi pregressa che considerano l'*intentio generalis* prevalente sull'*error privatus*, ovvero che ritengono compreso in una volontà implicita o virtuale quanto non pienamente deliberato, possono valere forse nel contesto di una visione istituzionalistica del matrimonio, ma non risultano coerenti con una concezione personalistica del *foedus coniugale* che afferma il principio della proporzionalità del consenso degli sposi al *consortium totius vitae*, ossia della corrispondenza della volontà deliberata o della deliberazione voluta all'oggetto della scelta.

Al di là della generica presunzione di validità del matrimonio celebrato nella forma prescritta, il ricorso a ulteriori presunzioni generali o *iuris*, che prescrivono di considerare accertate determinate conseguenze a prescindere da un effettivo riscontro nel caso concreto, reca in sé il pericolo di sovrapporre l'autorità della norma al consenso personale degli sposi. Tale effetto è certamente più evidente nella fattispecie del can. 1099, che stabilisce di considerare irrilevante un errore o una intenzione abituale di cui non si prova la traduzione in una volontà di esclusione, ma anche nella fattispecie del can. 1096 si riscontrano ambiti o livelli di ignoranza che vengono ritenuti *a priori* privi di incidenza. Invero, secondo il dettato formale della norma, si ritiene sufficiente l'informazione che la generazione dei figli avvenga «*cooperatione aliqua sexuali*» e l'aggettivo *aliqua*, come la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre sostenuto, vale a significare che non sia richiesta una conoscenza scientifica o quanto meno approfondita delle modalità di realizzazione della copula coniugale, ma possa bastare una rappresentazione anche vaga e imprecisa del coinvolgimento degli organi genitali<sup>76</sup>. Potrebbe quindi sembrare soddisfare

<sup>76</sup> P.-J. VILADRICH (*Il consenso matrimoniale*, cit., 229) sottolinea la necessità che sia una conoscenza vera, ma ammette che possa essere incompleta.

i requisiti di *scientia minima* del canone la convinzione di chi pensi che l'atto di unione fisica dei coniugi consista nel congiungimento meccanico dei corpi, magari addirittura con forme di violenza o di sopraffazione dell'uno sull'altra, in ogni caso privo di quel contesto di dialogo e di attenzioni affettive che rende autenticamente umane le intimità sessuali tra gli sposi. La consapevolezza della dimensione interpersonale della vita sessuale nel matrimonio, peraltro, fuoriesce dalle nozioni richieste dal canone, per cui un eventuale difetto di conoscenza dovrebbe considerarsi irrilevante.

Ma davvero la sola nozione di una generica cooperazione sessuale può essere considerata un presupposto cognitivo adeguato per fondare la disponibilità a donarsi nell'*una caro* che integra e perfeziona la comunione coniugale? Basti considerare, per assurdo, che anche nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa il concepimento viene realizzato tramite la cooperazione degli organi riproduttivi degli aspiranti genitori, ma del tutto al di fuori dell'atto umano di reciproca dedizione e accoglienza delle rispettive potenzialità generative. Nel quadro della concezione personalistica del matrimonio e dell'oggetto del consenso recepita dall'attuale normativa, sembra evidente che si debba esigere dagli sposi una consapevolezza maggiore in merito non solo alla funzione, ma anche al modo di vivere l'unione fisica nel matrimonio.

Si ripropone allora il quesito, che ha affaticato lungamente la dottrina e la giurisprudenza tra i due Codici latini, circa il grado di conoscenza richiesto intorno alla copula coniugale. A questo interrogativo, però, il can. 1096, per la particolare tecnica di formulazione con cui è stato redatto, non può rispondere, in quanto si limita a elencare i contenuti di *scientia minima* definiti come indispensabili ma non precisa il criterio in base al quale tali nozioni siano da considerare adeguate, cosicché un difetto di informazione possa essere giudicato rilevante. Del resto, pare evidente che il parametro di valutazione non possa essere puramente quantitativo, ossia relativo alla quantità di dati che gli sposi conoscano intorno alla sessualità, ma debba essere piuttosto qualitativo, per poter valutare se i nubendi sappiano apprezzare il valore e il ruolo della complementarità sessuale nel matrimonio.

In proposito vi è un'ulteriore riflessione da svolgere a riguardo dell'utilità di questo canone nel quadro del sistema matrimoniale canonico e in rapporto alla società attuale. L'analisi dei casi giurisprudenziali mostra come prima degli anni settanta del XX secolo le impugnazioni per questo capo di nullità siano state molto poche e ancora più rare le decisioni *pro nullitate*; dopo di allora, poi, la fattispecie è praticamente scomparsa<sup>77</sup>. Una applicazione così poco significativa del can. 1096 può essere spiegata con la considerazione che

<sup>77</sup> Cf. E. TEJERO, *La ignorancia y el error*, cit., 37-38 e 100.

l'ipotesi di un difetto di conoscenza *in re matrimoniali* sia molto difficile, se non impossibile. Ciò sia per il fatto che si tratta di una inclinazione naturale che si apprende abitualmente con il normale processo di maturazione integrale della persona che avviene a seguito dello sviluppo psico-fisico e delle cure educative, sia per la constatazione che il matrimonio è una realtà sociale diffusa di cui si possono intendere le dinamiche e anche farne una iniziale esperienza *per relationem* tramite l'insegnamento e le testimonianze di vita ricevute all'interno della propria famiglia o a contatto con le altre famiglie della comunità dove si vive. Risulta pertanto estremamente improbabile per una persona che abbia raggiunto un adeguato sviluppo di maturazione psico-fisica non essere venuta a conoscenza delle informazioni basilari in merito al rapporto coniugale<sup>78</sup>.

Se questo era già vero nella seconda metà del secolo scorso, lo sviluppo dell'istruzione e della comunicazione nella società attuale rende ancora più obsoleto un difetto di conoscenza. Invero, la scolarizzazione di massa e l'informazione diffusa fanno sì che una persona, quantunque in famiglia non abbia ricevuto una educazione sufficiente, nella scuola o negli altri contesti di formazione e di socializzazione possa venire ad apprendere le nozioni fondamentali sul matrimonio. A maggior ragione con l'evoluzione del progresso scientifico-tecnologico e il potenziamento degli strumenti di divulgazione e di collegamento in via telematica, l'accesso al sapere anche di livello specialistico è divenuto facilmente fruibile alla generalità della popolazione.

Tuttavia, non sempre l'informazione equivale a comprensione. Anzi, l'accumulo di dati e la mancanza di vaglio critico circa la fonte ideologica di provenienza o il quadro assiologico di riferimento possono generare confusioni o distorsioni nel modo di intendere la dottrina della Chiesa sul matrimonio, soprattutto per l'influenza degli orientamenti culturali oggi dominanti, che sono espressione di correnti di pensiero ben distanti dall'autentica antropologia cristiana e che condizionano largamente tanto la mentalità quanto i costumi sociali. Così, può accadere che una persona abbia una conoscenza scientifica approfondita del processo di generazione della prole, dal concepimento alla nascita, ma non sia consapevole che il figlio è un dono da accogliere e non un prodotto da costruire: si può ritenere che sappia cosa significhi l'ordinazione del matrimonio "*ad prolem procreandam*"? O ancora, chi sia un convinto assertore della equiparazione del matrimonio alle unioni omosessuali chiaramente ha un'idea riduttiva del valore della complementarità eterosessuale del consorzio coniugale: possiamo ritenere che sappia che il matrimonio è "*inter virum et mulierem*"?

<sup>78</sup> In effetti, le cause per cui si è dichiarata la nullità per ignoranza, come nella famosa *Ventmilien*, della Congregazione del Concilio (citata *supra* § 1.3), riguardano persone con problemi di apprendimento per immaturità psichica.

Da quanto detto emerge come il problema della *cognitio debita* nella società di oggi non sia tanto di *scientia minima*, quanto di *discretio critica*. Occorre pertanto ripensare l'impostazione delle fattispecie di *defectus cognitionis* nell'ambito del sistema delle nullità del consenso matrimoniale.

#### 4.2. *Defectus cognitionis* o *defectus discretionis iudicii*?

Diversamente dai canoni sul *defectus debita cognitionis*, risulta maggiormente coerente ai principi ispiratori dell'attuale sistema matrimoniale canonico il canone che prevede la nullità del consenso se i nubendi non siano capaci di comprendere e di impegnarsi ad assumere le responsabilità connesse essenzialmente al consorzio di vita coniugale<sup>79</sup>. Con questa norma si è venuti a recuperare la tradizione classica che considerava la *cognitio debita contractui proportionata* nella prospettiva della *discretio iudicii* e reputava abili a celebrare le nozze coloro che avessero raggiunto una maturazione delle facoltà deliberative sufficiente a capire le implicazioni della decisione di sposarsi. L'impianto psicologico della dottrina scolastica viene considerato ancora sostanzialmente valido, anche se deve essere integrato dal contributo degli studi più moderni, in particolare a riguardo della dimensione inconscia della personalità<sup>80</sup>. Nell'interpretazione del significato e della portata della *discretio iudicii* prevista nel can. 1095, pertanto, non bisogna considerare le interazioni tra intelletto e volontà in forma ipostatizzata, come se fossero delle facoltà avulse dal substrato più intimo dell'essere individuale, ma occorre piuttosto valutare il loro funzionamento all'interno di una visione integrata della persona di cui sono espressione, nel dinamismo fra tutte le sue componenti: razionali, affettive e di vissuto esperienziale. Il consenso matrimoniale, quindi, non è l'atto della volontà sulla base del giudizio della ragione, ma è la decisione della persona che in quella scelta coinvolge tutta sé stessa e si attiva in concreto a realizzare un progetto di vita proiettato nel futuro<sup>81</sup>.

Analogamente all'impostazione classica, il parametro di valutazione dell'adeguatezza della capacità discretiva è dato dal criterio di proporzione all'essenza del matrimonio: non si tratta tuttavia di una idoneità a conoscere in modo astratto e generico gli elementi costitutivi del coniugio, ma dell'attitudine a

<sup>79</sup> Cf. can. 1095, 2° CIC e can. 818, 2° CCEO.

<sup>80</sup> Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIII, Città del Vaticano 2012<sup>2</sup>, 91-96.

<sup>81</sup> Sul tema la bibliografia è sterminata; si vedano, per una esposizione essenziale: P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. II, cit., 73-89; P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., 134-141.

saper apprezzare il valore del matrimonio, così da volerlo realizzare nella propria vita, nelle sue implicazioni concrete, ossia in riferimento alle conseguenze pratiche che discendono dalla decisione di sposarsi in rapporto alle componenti essenziali dello stato di vita coniugale.

Nella misura in cui la comprensione delle conseguenze del consenso matrimoniale presuppone la conoscenza dell'identità del matrimonio e delle sue proprietà essenziali, si può rilevare una sovrapposizione tra il *defectus discretionis iudicii* e le figure di *defectus debitaе cognitionis*. In generale si ritiene che le ipotesi di nullità del can. 1095 siano cause pregiudiziali all'accertamento degli altri vizi del consenso, in quanto la capacità di usare correttamente le facoltà psichiche costituisce un presupposto necessario per poter mettere a frutto le proprie risorse personali nell'atto del consenso<sup>82</sup>. Tuttavia, occorre chiedersi come sia possibile che una persona abbia una *discretio iudicii* adeguata ai diritti e doveri essenziali del matrimonio se non conosce i caratteri tipici della relazione coniugale e non sa che il vincolo è esclusivo e indissolubile. Sembra piuttosto indispensabile ritenere che questi contenuti cognitivi debbano essere presenti alla coscienza del soggetto per poter essere valutati criticamente e responsabilmente assunti nel proprio progetto concreto di vita coniugale.

Un difetto di conoscenza su questi valori fondamentali può essere fatto rientrare nelle patologie della funzione intellettuale che incidono sul consenso matrimoniale, se ricorrono le condizioni per delineare una situazione di vera incapacità a esprimere la scelta nuziale. Già si è rilevato come le persone conseguano comunemente una consapevolezza adeguata delle nozioni essenziali sullo stato di vita coniugale a seguito di un normale processo di maturazione psico-affettiva, morale e sociale. I casi in cui un nubendo possa non aver acquisito queste competenze di base si verificano solo per il concorso di fattori straordinari che impediscono una congrua formazione e sono perciò da considerare delle situazioni del tutto eccezionali e anormali. Questa condizione anomala del substrato cognitivo-affettivo determina un malfunzionamento del pensiero che può rendere il soggetto inabile a esprimere una valida scelta nuziale in quanto non può rendersi conto della divergenza tra la sua visione del matrimonio e la struttura autentica del coniugio, cosicché il suo progetto di vita sponsale risulta completamente avulso dalla realtà.

Una simile fattispecie può essere ricondotta al paradigma del *defectus discretionis iudicii* delineato dal can. 1095, 2°, dal momento che la dottrina e la giurisprudenza hanno rilevato che la condizione patologica che dà origine all'incapacità non deve essere intesa esclusivamente in senso strettamente clinico<sup>83</sup>, ma può consistere anche in vissuti anomali o in condizioni esistenziali

<sup>82</sup> Cf. P.A. BONNET, *L'errore di diritto giuridicamente rilevante*, cit., 133-134.

<sup>83</sup> Cf. P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio*, cit., 80.

abnormi, tali da produrre alterazioni, disarmonie o insufficienze del funzionamento psichico nei diversi ambiti. Tra queste ipotesi sono ricomprese anche patologie dell'intelletto, quali le idee dominanti, le scelte matrimoniali precoci o, appunto, le rappresentazioni sostanzialmente erronee della realtà oggettiva del matrimonio<sup>84</sup>. Il presupposto essenziale per essere ritenuta una causa d'incapacità psichica è che abbiano inciso effettivamente e in modo grave sul giudizio pratico che ha condotto alla decisione di sposarsi. A tal fine occorre valutare l'intensità e la forma della motivazione indotta dalla rappresentazione imperfetta o falsa del matrimonio, per capire se abbia non solo condizionato, ma determinato una scelta inadeguata, nel senso che la persona non ha avuto la possibilità di prendere posizione rispetto alle ragioni sottese alla decisione di sposarsi e di confrontare il modello autentico di matrimonio con le opzioni fondamentali del proprio modo di progettare l'esistenza, perché il suo pensiero prendeva in considerazione un'unica idea sbagliata di matrimonio.

Il difetto di conoscenza risulta così rilevante non tanto per la divergenza in astratto tra la *scientia* del soggetto e la sostanza del matrimonio, ma per la incidenza concreta dell'idea distorta di matrimonio sul progetto di vita coniugale in cui si identifica il nubendo. Scegliere, infatti, significa essenzialmente coinvolgere sé stesso in un progetto esistenziale ritenuto conforme alle proprie esigenze e aspettative, così da volerlo attuare. Ma se i contenuti di questo programma di vita risultano sbagliati, se i diritti e doveri immaginati non corrispondono a quelli reali, non si può sostenere che il nubendo sia stato in grado di decidere in modo consapevole e libero.

Come si nota, l'impostazione della mancanza di adeguata conoscenza *in re matrimoniali* nella prospettiva del *defectus discretionis iudicii* e non in quella del *defectus cognitionis* consente di superare molti dei rilievi critici mossi alle fattispecie dei canoni 1096 e 1099, nonché di trattare questi vizi di invalidità del consenso in forma più coerente alla concezione personalistica del matrimonio.

Risulta possibile, anzitutto, comprendere meglio la scelta del matrimonio come un processo di identificazione dei nubendi in un progetto di vita nel quale sono coinvolte tutte le componenti della loro personalità in una visione unitaria e integrata, evitando il rischio di considerare il consenso come il frutto del gioco tra le sole facoltà razionali, intese in modo isolato e ipostatizzato. Rispetto, inoltre, alle formulazioni restrittive dei cann. 1096 e 1099 che richiamano espressamente solo alcuni aspetti sostanziali del matrimonio, il criterio di proporzionalità previsto nel can. 1095 permette di attribuire una rilevanza più ampia e piena a tutte le implicazioni e componenti essenziali dello stato di vita coniugale che siano importanti non solo in rapporto alla struttura ontologica

<sup>84</sup> Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., 267-268.

del matrimonio in sé, ma soprattutto alle concrete rappresentazioni degli sposi in ordine al loro futuro insieme. E ancora, si evita qualsivoglia presunzione preconstituita circa i presupposti minimali o impliciti di conoscenza e si statuisce di accertare invece nelle circostanze particolari del caso concreto l'effettiva incidenza della patologia cognitiva sul consenso matrimoniale.

In questo consiste, in definitiva, la *ratio* della fattispecie di nullità: non tanto nella divergenza astratta tra l'immagine di matrimonio presente nel pensiero del soggetto e la realtà autentica del coniugio, quanto nella impossibilità pratica, a causa di questa ideazione sbagliata, di potersi identificare in un progetto di vita coniugale che sia coerente con la sostanza del matrimonio. Se non sussiste questa incapacità di prendere posizione rispetto alle rappresentazioni erronee o incomplete del rapporto coniugale, oppure se, nonostante le conoscenze distorte, il progetto di vita del nubendo risulta comunque compatibile con i diritti e i doveri essenziali del coniugio, non si può affermare che il soggetto non sia stato in grado di esercitare validamente la *discretio iudicii matrimonio proportionata*. Per contro, se la discordanza tra il progetto di vita del nubendo e gli elementi essenziali del matrimonio è consapevolmente deliberata e decisa con atto positivo di volontà, non si configura una fattispecie né di *defectus cognitionis*, né di *defectus discretionis iudicii*, bensì una figura di esclusione intenzionale, attuata nella forma o della simulazione o della *condicio sine qua non*.

Finito di stampare nel mese di settembre 2021  
da Rubbettino print  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
[www.rubbettinoprint.it](http://www.rubbettinoprint.it)

# LA SESSUALITÀ NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA, NELLA PROSPETTIVA MEDICA E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA

L'Arcisodalizio della Curia Romana, pur nel periodo di globale, eccezionale gravità determinato dalla pandemia, non ha inteso venir meno al proprio impegno nello studio ed approfondimento di tematiche di peculiare rilevanza, non circoscritte all'ambito della canonistica. Le riunioni culturali ed i contributi scientifici sono stati rivolti ad un tema di fondamentale importanza quale la **sessualità**, affrontato ed analizzato sotto una molteplicità di aspetti: teologici, antropologici e magisteriali; medico-legali e psichiatrici; infine giuridici, con uno sguardo comparatistico.

Il volume, pensato e curato da **Roberto Palombi**, si struttura ed articola in quattro parti. Nella prima parte, dopo un'ampia riflessione di carattere antropologico e teologico (**Cantalamesa**), con peculiare riguardo alla prospettiva biblica (**Ravasi**), vengono presi in considerazione i profili magisteriali (**Brancatisano, Faggioni, Merecki**), la sessualità non agita "humano modo" (**Salvatori**), la copula coniugale quale espressione della volontà matrimoniale (**Ortiz**).

La seconda parte riprende lo schema di altre fortunate pubblicazioni, improntate al dialogo tra il profilo medico-psichiatrico e la riflessione giuridica: di volta in volta vengono così analizzate l'ipersessualità (**Janiri, Viscome**), la iposessualità (**Martino, Miele**), l'impotenza (**Gulino, Gołębiowski, Di Bernardo**), l'eiaculazione precoce (**Alei, Ferrante**), la sessualità in età geriatrica (**Lo Monaco, Villa, Artiglieri-Ferone**), le malattie sessualmente trasmissibili (**Cauda, Catta**), l'omosessualità (**Ferrara, Catozzella**), il transgenderismo e transessualismo (**Di Nicola-Pepe, Ghisoni**), il rapporto tra la sessualità e le nevrosi (**Quintiliani, Ciarrocca**), la depressione (**Aiello, Pecis, Profita**), la dipendenza da sostanze stupefacenti (**Quagliarini, Caberletti**), l'alcoolismo (**Dastoli, Neri**), i disturbi del comportamento alimentare (**Rago, Barca**), le parafilie e le perversioni (**Barbieri, Cantelmi, Arellano Cedillo**). La terza parte, di carattere strettamente giuridico, approfondisce il tema della sessualità nel consenso simulato (**Sammassimo, Franceschi, Buselli Mondin, Viladrich**), viziato (**Zuanazzi, Teti, Borza, Lobati**) e condizionato (**Ejeh**).

La quarta ed ultima parte è riservata all'analisi di aspetti, quali quelli di ordine penalistico e comparatistico, di sempre maggiore interesse ed attualità: sono qui affrontati temi quali la pedofilia (**Passerini, Visioli**), i delitti *contra Sextum* (**Ripa, Renna, Rava**), la metodologia tecnico-investigativa (**Vincenzoni**), i reati sessuali nella legislazione e giurisprudenza penale (**Zannotti**), i profili di ordine medico-legale e criminologico (**Mei**).

L'opera, senza pretesa di esaustività, si propone come contributo per quanti – operatori del foro canonico e studiosi – vogliano approfondire una tematica tanto complessa in base ad un approccio multidisciplinare e scientificamente qualificato.

